



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 630/15/CONS

**APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA n. 519/15/CONS RELATIVO ALLA
DURATA DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 novembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e, in particolare, gli artt. 70, 71, 80 e l’Allegato 4, Parte A, lett. e);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, recante “*Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE*”;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*”, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21, recante “*Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 519/15/CONS del 25 settembre 2015, di “Approvazione del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”, di seguito “Regolamento”;

VISTE le note trasmesse dalle società Fastweb S.p.A. (in data 26 ottobre 2015) e H3G S.p.A. (in data 30 ottobre 2015), nonché dalla associazione Asstel (in data 6 novembre 2015), volte a richiedere una proroga del termine di cui all’art. 3, comma 2, della delibera n. 519/15/CONS;

SENTITE le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e le associazioni di categoria nel corso dell’audizione tenuta, in data 10 novembre 2015, al fine di acquisire maggiori elementi utili per la valutazione circa l’esistenza di presupposti per procedere ad un rinvio del termine *de quo*;

VISTE le note trasmesse dalle associazioni @iip, in data 12 novembre 2015, e Asstel, in data 16 novembre 2015, in esito alla predetta audizione, al fine di illustrare le giustificazioni tecniche presupposte alla richiesta di proroga;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le motivazioni addotte per la richiesta di proroga

Le motivazioni addotte dall’industria, attraverso le associazioni di categoria, per giustificare la richiesta di proroga vertono essenzialmente su ragioni di ordine tecnico (tempistica necessaria per l’adeguamento dei sistemi, rispettando le scadenze dei c.d. “*canvass*”), di ordine economico (eccessiva onerosità dovuta alla necessità di ulteriori interventi sui sistemi nei prossimi mesi, a valle di provvedimenti legislativi e regolamentari ormai di prossima adozione), nonché di ordine giuridico.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, per le parti interessate desta preoccupazione la previsione relativa alla durata massima dei contratti, di cui all’articolo 5 del regolamento *de quo*, sia per l’impatto che l’implementazione della disposizione riveste sui sistemi informatici delle aziende interessate, sia perché introduce una norma che potrebbe risultare in contrasto, o comunque difforme, da quella prevista dal disegno di legge cd “concorrenza”, in discussione in Parlamento.

Con riferimento al termine indicato nelle richieste di proroga pervenute, l’associazione Asstel ha individuato il 30 giugno 2016 quale periodo congruo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Valutazioni dell'Autorità

Sebbene alcune delle motivazioni addotte per giustificare la proroga del termine fino al giugno 2016 non appaiono accoglibili, ragionevole appare l'argomentazione legata alla prossima approvazione di interventi normativi destinati ad incidere su aspetti del rapporto contrattuale tra operatori e propri clienti, con la conseguente duplice necessità, per un verso, di non disorientare l'utenza con ripetute modifiche delle condizioni contrattuali, per altro verso, di non gravare eccessivamente gli operatori, costringendoli a plurimi interventi sui sistemi.

Tali considerazioni valgono, in particolare, in vista dell'approvazione, prevista per i prossimi mesi, della modifica del Regolamento sugli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra operatori ed utenti, di cui alla delibera n. 227/15/CONS. Pertanto, si ritiene opportuno stabilire un unico termine, da comunicare con congruo anticipo a tutti gli operatori del mercato, per il futuro adempimento degli obblighi regolamentari in materia di rapporti contrattuali con gli utenti, al fine di realizzare interventi coordinati e non ingiustificatamente gravosi sui sistemi aziendali.

CONSIDERATO che il *Regolamento*, nella sua interezza, è già entrato in vigore, e che, pertanto, la proroga di cui alla presente delibera riguarda esclusivamente il termine entro il quale adottare le misure tecniche e giuridiche per ottemperare alle nuove disposizioni regolamentari di cui all'articolo 5 del *Regolamento* stesso;

RITENUTO che le disposizioni del *Regolamento* che necessitano di misure di implementazione tecnica ai fini di una effettiva applicazione sono, appunto, quelle di cui all'articolo 5 (dedicato alla durata dei contratti);

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 519/15/CONS)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 519/15/CONS si applicano a far data dal 1° luglio 2016.

2. Restano fermi gli ulteriori termini stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della predetta delibera.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci